



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 678 del 21 OTT. 2020

DIREZIONE AFFARI GENERALI

OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI AL DIPENDENTE MATR. 70453 PER LA DIFESA NEL PROCEDIMENTO N. I/00347/2019/LC DEFINITO CON DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

L'ESTENSORE

U.O.C. AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRETTORE
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

U.O.C. AFFARI GENERALI
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
IL DIRETTORE
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 19 OTT. 2020

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 55138 del 2020 C.E. C.P. F d.Vinc. S.Pass.

Denominazione 802020122 "RIMB SR-LEG"

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Il 21 OTT. 2020, il Direttore della U.O.C. Affari Generali Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con Delibera n. 2017 del 02.08.2019, adotta il presente provvedimento

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL

SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

- Immediatamente esecutiva dal _____ Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____ Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020 ;

PREMESSO che con istanza del 16.10.2020 il dipendente matr. 70453 richiedeva il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa nel procedimento contabile n. I00347/2019/LC avviato a suo carico nella predetta qualità, unitamente ad altri soggetti, conclusosi con provvedimento di definitiva archiviazione da parte del P.M. del 23.9.2020 ;

VISTO l'art. 26 del C.C.N.L. Integrativo del Comparto Sanità 2000-2001 del 20.9.2001, pubblicato sulla G.U.R.I. del 24.1.2001, S.O., che prevede : *"L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso. Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse. L'azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987."*

VISTO il regolamento aziendale in materia di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa in giudizio del personale dipendente, adottato con delibera n. 719 del 1.4.2015 successivamente integrato con delibera n. 214 del 8.2.2018, che fissa il principio che il rimborso delle spese legali per i dipendenti e gli amministratori, al pari degli incarichi conferiti dall'ASP ai legali del libero Foro, va limitato al valore minimo delle tariffe vigenti;

VISTA la documentazione prodotta dall'interessato a corredo della propria istanza e, in particolare, la parcella e relativa fattura dello studio legale Leone che risulta redatta secondo il valore minimo delle vigenti tariffe riferite al valore della controversia (Euro 3.7509.213,64) , per un importo di Euro 6.448,00 a titolo di onorari, oltre 15% spese generali, CPA, al netto di Iva trattandosi di professionista che opera in regime forfetario, per Euro 7.811,80;

CONSIDERATO che, tenuto conto della attività svolta dal difensore, ed esattamente indicata nella notula trasmessa, gli onorari dovuti per la stessa possono essere valutati come corretti, come da sviluppo allegato;

RITENUTO che la pretesa di rimborso può essere accolta poiché conforme alle vigenti disposizioni e contenuta nei limiti minimi del vigente tariffario;

DETERMINA

Per i motivi in premessa citati che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Dare atto che la spesa necessaria è già stata autorizzata con delibera n. 86 del 20.1.2020;

Accogliere l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute dalla dipendente matricola n. 70453 per la propria difesa in un giudizio contabile secondo quanto meglio descritto in narrativa;

liquidare a rimborso alla dipendente matricola n. 70453 (le cui generalità e la relativa documentazione sono secretati a tutela della privacy e possono essere visionati nell'allegata busta ai fini del rimborso) la allegata parcella e fattura dello Studio Legale Leone per Euro 7.811,80 prodotta dall'interessato e pari ai valori minimi del tariffario vigente, prelevando la somma dal conto di costo n. 502020122 denominato "rimborso spese legali ai dipendenti" .

U.O.C. AFFARI GENERALI
IL DIRETTORE
AVV. GIOVANNI TOLOMEO